DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 16/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 marzo 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1978, con il quale l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS – è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Raffaele Valenti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Raffaele Valenti

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – O.G.S., PER L'ESERCIZIO 2002

S O M M A R I O

1. Premessa *Pag.* 13

2. Quadro normativo » 14

3. Notazioni generali e finalità » 17

4. Organi » 19

5. Personale » 21

6. Amministrazione vigilante » 24

7. Mezzi finanziari ed attività istituzionale » 25

8. Risultanze della gestione » 30

8.1 Rendiconto finanziario » 33

8.2 Conto economico » 38

8.3 Situazione patrimoniale » 39

8.4 Situazione amministrativa » 41

8.5 Situazione residui » 42

9. Conclusioni » 43

1 - Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale (O.G.S.) di Trieste - ora Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - fino a tutto l'esercizio finanziario 2001[1].

Con la presente relazione si riferisce sull'esercizio 2002, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché della legge 14 gennaio 94, n. 20.

[1] Si rammentano qui di seguito le pregresse relazioni:
esercizi 1979-1982 – Atti parlamentari IX Legislatura – Doc. XV, n. 13
esercizi 1983-1984 – Atti parlamentari IX Legislatura – Doc. XV, n. 98
esercizi 1985-1986 - Atti parlamentari X Legislatura – Doc. XV, n. 19
esercizio 1987 - Atti parlamentari X Legislatura - Doc. XV, n. 102
esercizi 1988-1989 – Atti parlamentari X Legislatura - Doc. XV, n. 187
esercizi 1990-1998 – Atti parlamentari XIV Legislatura – Doc. XV n. 11
esercizi 1999-2000 – Atti parlamentari XIV Legislatura – Doc. XV n. 53
esercizio 2001 - Atti parlamentari XIV Legislatura- Doc. XV n. 143

2.-.Quadro normativo

L'O.G.S., riconosciuto dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73 – successivamente modificata dalla legge n. 1243/1975 – e riordinato dalla legge n. 399/1989 è da considerarsi, altresì, destinatario, in via generale, delle "disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca..." contenute nel D.L.vo n 204/1998, emanato a norma dell'art. 11 della legge n. 59/1997.

Tale provvedimento delegato, riveste, come noto, importanza fondamentale, soprattutto per il coordinamento della programmazione dei singoli enti con quella nazionale nonché per la introduzione di un sistema di valutazione dei risultati della ricerca.

Come disposto dalla legge 399/89 "l'Osservatorio Geofisico Sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168", istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Gli Enti di ricerca a carattere non strumentale, in quanto ricompresi tra le Istituzioni di alta cultura di cui all'art, 33 della Costituzione (art. 8, comma 1, legge 168/89), "svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto della libertà di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale", "gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali" (art. 8, comma 3, legge 168/89). Tali enti, pertanto, costituiscono la rete fondamentale della ricerca in Italia ed hanno pari dignità pur nella diversità dei compiti di ricerca a ciascuno di essi assegnati dalle rispettive leggi istitutive.

La legge n. 59/1997 ha dato, altresì, origine, in attuazione dell'art. 11, al decreto legislativo 29.9.99, n. 381 (inerente "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica").

Con tale decreto, in buona sostanza, è stato definito il ruolo dell'O.G.S. come Istituto Nazionale e, contestualmente sono state fissate le specifiche funzioni: sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, a progetti e

ad iniziative Internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale. In particolare, il decreto – all'art. 7 comma 1 – dispone il cambio di denominazione "dell'Osservatorio Geofisico, sperimentale di Trieste" in "Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale", ferma restando la sigla "O.G.S.", - e, contestualmente – comma 2 – alle finalità, inizialmente previste dalla precedente normativa (art. 2 comma 1 della legge 30.11.1989, n. 399), è stata aggiunta quella di promuovere e coordinare studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino ed oceanico con l'atmosfera e con la litosfera.

L'art. 7 ha disposto, altresì, l'inserimento nel testo della L. 399/1989, dopo l'art. 2, dell'art. 2 bis che prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia possa avvalersi dell'Osservatorio per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.

Inoltre, il citato art. 7, - comma 4 – ha integrato l'art. 8 della citata L. 399/1989, prevedendo che, con apposito regolamento siano chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio rappresentanti di enti pubblici e privati accreditati di specifica competenza al fine di assicurare un rilevante contributo tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso.

Il Regolamento dell'Osservatorio Geofisico di Trieste, concernente la gestione finanziaria e contabile, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 6.2.1995, dopo la trasformazione in Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, è stato sostituito con un nuovo Regolamento (che – peraltro, nella sostanza, ricalca il vecchio) approvato con la delibera consiliare n. 15 del 30.1.2001.

Va, infine, sottolineato che l'art. 10 del più volte citato D.L.vo n. 381/99 ha esteso all'O.G.S. – come ad altri enti di ricerca – molte delle disposizioni del D.L.vo n. 19/1999 relativo al CNR (in particolare, in materia di funzioni, strumenti, comitato di valutazione, piano triennale, organici, assunzioni, competenze ministeriali). In attuazione di tale provvedimento è stato adottato il regolamento sugli organi (delibera n. 58/2000) che demanda al Consiglio di amministrazione la nomina, su proposta del Presidente, del Comitato di valutazione previsto dall'art. 5 del D.L. 30.1.1999, n. 19, per l'attività di ricerca, organismo che va considerato di sicuro rilievo non solo per il controllo, in generale, dei ri-

sultati ma, anche, in particolare, per assicurare una ponderata scelta delle politiche istituzionali ai fini, soprattutto, di pervenire ad una efficiente ed efficace azione di pianificazione, e del nucleo di valutazione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 D.L.vo n. 29/1993.

Va sottolineato che il D.L.vo n. 19/1999 è stato abrogato dal D.L.vo n. 127/2003 – di nuovo riordino del CNR – il quale estende direttamente all'O.G.S. talune disposizioni, in parte analoghe a quelle già richiamate dal D.L.vo n. 381/1999.